

Verbale della riunione della Assemblea dei Soci effettuata in data 30 Novembre 2022 alle ore 18,00 presso la Sede del gruppo per la approvazione del nuovo statuto del gruppo aggiornato secondo il D.Lgs 117/2017.

Sono presenti:

- | | | |
|---|--------------------|-------------------|
| - | Lucchesi Giovanni | - Presidente |
| - | Suffredini Alessio | - Vice Presidente |
| - | Corrieri Paolo | - Consigliere |
| - | Guadagnini Barbara | - Consigliere |
| - | Arnadei Gabriele | - Consigliere |
| - | Riani Veronica | - Socio |
| - | Giannotti Paolo | - Socio |
| - | Marcalli Marilena | - Socio |

A seguito dell'iscrizione automatica al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e le conseguenti rielaborazioni dello Statuto aggiornato al D.Lgs 117/2017 Codice Terzo Settore, si rende necessario approvarlo nuovamente in quanto la versione precedente era mancante dell'acronimo ODV.

I consiglieri ed i soci, messi al corrente della situazione dal Presidente, prendendo atto delle modifiche apportate al precedente statuto, approvano l'attuale e alla sua registrazione presso l'Ufficio della Agenzia delle Entrate.

Il Presidente si assume l'incarico di espletare la registrazione previo appuntamento con l'Ufficio di Castelnuovo Garfagnana.

Il Presidente



Il Vice Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Castelnuovo di Garfagnana

Fornaci di Barga, 30 Novembre 2022



Registrazione fatta il

Al n. 384

20 01/12/2022

III°

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto

STATUTO

Associazione Donatori di Sangue FIDAS Fornaci di Barga ODV (LU)

ART. 1

L'Associazione di volontariato denominata Associazione Donatori di Sangue FIDAS ODV Fornaci di Barga più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in Fornaci di Barga, via Galimberti, 12, costituita ai sensi, del d.lgs. 117/2017 persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

ART. 2

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei Soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

ART. 3

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato; si ispira ai valori umani e solidaristici della Donazione volontaria e gratuita di Sangue e dei suoi componenti in base alla Legge Nazionale e Regionale.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza i seguenti interventi: promozione e sensibilizzazione della Donazione del Sangue e trattiene uno stretto contatto con i donatori e le strutture trasfusionali.

SOCI

ART. 5

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati e chiedono di diventare Donatori.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Consiglio Direttivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

ART. 7

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta (30) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

ART. 8

Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI

ART. 9

Sono organi di partecipazione democratica e di direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli Iscritti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- collegio dei revisori.

ART. 10

L'Assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto, per lettera o e-mail, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. 11

L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della seduta, accetta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART. 12

L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: almeno i due terzi dei soci

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi del presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.

ART.13 -

L'Assemblea delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

-nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 14 -

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 membri (Presidente, Vice-presidente, Segretario, Tesoriere, Capogruppo ecc.) e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 anni e può venire rieletto.

ART. 17

Compiti del Consiglio Direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.

In caso di assenza del Presidente, ne prenderà le veci il Vice-presidente

ART. 19

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da cinque membri di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti. Dura in carica per 4 anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea;

ART. 20

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, provenienti da attività di raccolta fondi.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 21

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'organizzazione 20 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

ART. 22-

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**ART. 23**

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

NORME RESIDUALI**ART. 24**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.